

OGGETTO: RISPOSTA ALLA VOSTRA RICHIESTA DI AMMISSIONE DELLA LISTA GILDA UNAMS RECEPITA IN DATA 29 MARZO 2022

La commissione elettorale nel rispondere alla vostra istanza di riammissione della lista ed in particolare a quanto da voi affermato “...che non ci siano stati assicurati i termini di garanzia, vale a dire i 10 giorni di tempo prescritti per inoltrare,[...], richiesta di adire il Comitato dei Garanti”

RIBADISCE ancora una volta che ha operato in base a quanto dall'ACQ del 7/8/1998 e della Circolare 1/2022 che prevede “...Le decisioni della Commissione Elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni, in analogia a quanto previsto dall'art. 18, Parte II del ACQ 7.8.1998, devono essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei...”, indicazioni che questa Commissione ha rispettato.

Infatti il 25/03/22 è stata data immediata comunicazione dell'esclusione all'O.S..

Nella stessa giornata l'O.S. ha presentato ricorso avverso la decisione assunta da questa Commissione e il 28/03/22 la Commissione ha prontamente risposto a quanto avanzato dall'O.S. ricorrente.

Per quanto riguarda invece la possibilità per le Organizzazioni Sindacali di ricorrere al Comitato dei Garanti è ancora utile riportare quanto indicato sull'ACQ e sulla nota ARAN al par. § 16 “Contro le decisioni della Commissione Elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei Garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale...”.

Quindi sulla base di quanto sopra esposto la Commissione ha agito rapidamente, lo dimostra il fatto che l'O.S. scrivente ha presentato sia il ricorso in data 25/03/22 a noi pervenuta il 29 marzo 2022 sia una lettera di diffida in data 29/03/22 a cui questa Commissione elettorale ancora una volta risponde.

Infine la commissione a maggioranza conferma la decisione di non accogliere la vostra richiesta di ammissione della lista presentata in quanto oggetto di un'irregolarità non sanabile.